



Regione Lombardia

DECRETO N. 13801

Del 15/10/2021

Identificativo Atto n. 885

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2014IT16RFOP012 - MODIFICA DEGLI AVVISI "LINEA DI INTERVENTO CONTROGARANZIE 2" IN ATTUAZIONE DELLA DGR 28.01.2019 N. 1184 E "LINEA DI INTERVENTO CONTROGARANZIE 3" IN ATTUAZIONE DELLA DGR 15.04.2020 N. 3053 - -AZIONE III.3.D.1.1 DEL POR FESR 2014-2020

L'atto si compone di 18 pagine

di cui 0 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

VISTI:

- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);



Regione Lombardia

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 dell' 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- la Comunicazione della Commissione (2020) 1863 final del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19" che prevede tra l'altro anche aiuti di stato sotto forma di garanzie sui prestiti;

VISTI:

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 che all'articolo 56, comma 2 prevede delle misure di sostegno finanziario per le imprese danneggiate dall'epidemia di Covid-19;
- il DL 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio) e in particolare il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA. 57021;
- la Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli



Regione Lombardia

aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del Covid-19";
- il Regolamento (UE) n. 972 del 2 luglio 2020, che ha prorogato la validità del Regime de minimis di cui al Reg. UE 1407/2013 fino al 31 dicembre 2023;
- la Comunicazione della Commissione C(2020) 564 final del 28 gennaio 2021 che, tra l'altro, proroga fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19";

ATTESO che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde. In particolare, con l'Azione III.3.d.1.1 (Azione 3.6.1 dell'Accordo di Programma) si intende promuovere il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito, individuando nei Confidi i soggetti primari nel garantire un'adeguata copertura del territorio, nonché intermediari capaci di creare un effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche;

RICHIAMATO il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con DGR di presa d'atto n. X/3251 del 6/03/2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20/6/2017 e successiva presa d'atto della Giunta con DGR X/6983 del 31/7/2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13/8/2018 e successiva presa d'atto della Giunta con DGR XI/549 del 24/9/2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23/1/2019 e successiva presa d'atto della Giunta con DGR XI/1236 del 12/2/2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24/9/2019 e successiva presa d'atto della Giunta con DGR XI/2253 del 14/10/2019;
- Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11/09/2020 e successiva presa d'atto della Giunta con DGR XI/3596 del 28/09/2020;



Regione Lombardia

RICHIAMATO altresì il d.d.u.o. n. 11912 del 18/11/2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation “POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.”;

VISTE:

- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» che all'art. 2, c. 1 lettera c prevede interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo della garanzia e del credito, sostenendo in particolare la patrimonializzazione e la riorganizzazione dei Confidi»;
- la D.C.R. n. XI/64 del 10/07/2018 «Programma regionale di sviluppo della XI^a legislatura» che tra gli obiettivi regionali individua l'accesso al credito anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione dei criteri e delle modalità previsti dall'art. 2, lett. c, della l.r. 11/2014;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. X/3459 del 24 aprile 2015 avente ad oggetto “Attuazione l.r. 11/2014: Sistema Lombardo della garanzia – Approvazione delle caratteristiche della Linea di intervento “Controgaranzie” con la quale Regione Lombardia ha approvato le caratteristiche della Linea di intervento “Controgaranzie” (tramite la concessione di garanzie di secondo livello su portafogli di garanzie di primo livello rilasciate dai Confidi), misura prorogata fino al 31 gennaio 2019 con il decreto n. 13531 del 25/09/2018;
- la D.G.R. n. X/3961 del 31 luglio 2015 con cui è stato istituito il Fondo Controgaranzie, individuando le risorse a valere sul POR FESR 2014-2020 - Azione III.3.d.1.1 e i criteri specifici della suddetta Linea di intervento, con una dotazione finanziaria iniziale di € 28.500.000,00 comprensiva delle spese di gestione del medesimo Fondo;
- la D.G.R. n. X/4989 del 30 marzo 2016 con cui si sono apportate alcune modifiche relative all'adesione dei soggetti richiedenti (Confidi) e alle caratteristiche della Linea di intervento;
- la D.G.R. n. XI/1184 del 28 gennaio 2019 con la quale è stata istituita la linea di intervento “Controgaranzie 2”, sono state approvate le caratteristiche della



Regione Lombardia

misura e individuata la dotazione iniziale in € 9.700.000,00 a valere sul Fondo controgaranzie istituito con DGR 3961/2015;

- il Decreto n. 7939 del 3 giugno 2019 che, in attuazione della DGR n.1184/2019, approva l'Avviso "Linea di Intervento Controgaranzie 2" con una dotazione finanziaria iniziale pari a € 9.700.000,00 già trasferita al soggetto gestore Finlombarda S.p.A.;
- il Decreto 23 luglio 2019, n. 10852 di approvazione dell'elenco di n. 9 Confidi ammessi ad operare sulla Linea di intervento Controgaranzie 2 e che potranno essere convenzionati con Finlombarda spa nonché la relativa assegnazione dei Plafond garantibili, secondo le modalità indicate all'articolo C.I.3 dell'Avviso;
- la D.G.R. 3053 del 15/4/2020 di istituzione e approvazione delle caratteristiche della "Linea di intervento Controgaranzie 3" con una dotazione di € 7.500.000,00 comprensiva delle spese di gestione del medesimo Fondo e già trasferita al soggetto gestore Finlombarda S.p.A.;
- il Decreto n. 4860 del 23 aprile 2020 di approvazione dell'avviso "Linea di intervento Controgaranzie 3" con una dotazione finanziaria iniziale pari a € 7.500.000,00 a valere sul Fondo controgaranzie istituito con DGR 3961/2015;
- il Decreto n. 5955 del 19 maggio 2020 avente ad oggetto "Approvazione dell'elenco dei Confidi con relativi plafond garantibili e cap ammessi ad operare sulla "Linea di intervento Controgaranzie 3" in attuazione della D.G.R. 3053 del 15 aprile 2020 - Asse Prioritario 111- Azione 111.3.D.1.1";
- la D.G.R. n. 5376 del 11 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Rifinanziamento della linea Artigiani 2021 della misura Investimenti per la ripresa di cui alla D.G.R. n 5130 del 2 agosto 2021 – Asse III Azione III.3.C.1.1." che, tra l'altro, riduce l'importo del Fondo Controgaranzie da euro 20.500.000,00 a euro 16.888.836,48 al fine di utilizzare tali economie a copertura integrale della lista d'attesa della linea A Artigiani 2021 del bando Investimenti per la ripresa rideterminando la dotazione finanziaria della Linea di intervento Controgaranzie 3 in euro 3.888.836,48;

DATO ATTO che:

- con il Decreto , n. 4505 del 20 maggio 2016 è stata approvata, in attuazione della D.G.R. n.4989/2016, la proposta di Accordo di Finanziamento per la gestione del "Fondo di garanzia Controgaranzie" sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda S.p.A. in data 30 giugno 2016 con una quota



Regione Lombardia

iniziale di risorse pari a Euro 28.500.000,00 (n. 19220/RCC del 26 luglio 2016);

- con il Decreto n. 15276 del 24 ottobre 2019, è stato approvato, in attuazione della D.G.R. 1184/2019, l'atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. (n. 12630/RCC del 06 novembre 2019);
- con il Decreto n. 2503 del 26 febbraio 2020, è stato approvato il secondo atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A;
- il Decreto n. 12117 del 14 settembre 2021 di approvazione del terzo atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda che riduce la dotazione del fondo a Euro 20.500.000,00 (ventimilioniecinquencentomila/00);

CONSIDERATO che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid-19, e le relative misure di contenimento adottate dalle Autorità competenti hanno avuto effetti negativi sul sistema economico, comportando oggettive difficoltà per le imprese lombarde interessate dal lockdown, con effetti ancora più forti per il settore manifatturiero e delle PMI;
- è interesse di Regione Lombardia nei periodi di difficoltà continuare a supportare l'accesso al credito da parte delle imprese lombarde attraverso il sistema lombardo della garanzia e del credito (Confidi);

PRESO ATTO di:

- l'"Accordo per il credito 2019" sottoscritto il 15 novembre 2018 tra ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese, consentendo la sospensione della rata di capitale o l'allungamento della scadenza relativamente ai finanziamenti alle imprese;
- l'Addendum all'Accordo per il credito 2019 sottoscritto il 6 marzo 2020 tra Abi e le associazioni di rappresentanza delle imprese, che ha esteso l'applicazione della misura "Imprese in Ripresa 2.0" di cui all'Accordo per il Credito 2019 ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020;



Regione Lombardia

- il nuovo Addendum all'Accordo per il credito 2019 sottoscritto il 17 dicembre 2020 tra Abi e le associazioni di rappresentanza delle imprese;
- il comma 2 dell'art. 56 del Decreto-Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, che ha previsto specifiche misure di sostegno finanziario a favore delle imprese di cui le stesse possono avvalersi – dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari, e nello specifico recita:

“Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 giugno 2021;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”;

DATO ATTO che l'art. B. 1.2, “Entità e forma dell'agevolazione”, comma 4 dell'Avviso “Linea d'intervento Controgaranzie 2” approvato con il Decreto n. 7939 del 03 giugno 2019 nonché lo stesso art. B. 1.2, “Entità e forma dell'agevolazione”, comma 4 dell'Avviso “Linea d'intervento Controgaranzie 3” approvato con il decreto Decreto n. 4860 del 23 aprile 2020 recitano:



Regione Lombardia

“La Controgaranzia ha la medesima durata della garanzia alla quale si riferisce, fatto salvo il limite massimo di 84 (ottantaquattro) mesi; le garanzie rilasciate dai Confidi con durata maggiore di tale termine, pertanto, sono ammissibili nei limiti degli 84 (ottantaquattro) mesi dall’avvio dell’efficacia della garanzia del Confidi”;

VISTO l'art. 16 del Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 ha prorogato il termine per la sola quota capitale, ove applicabile, per le misure di sostegno di cui al citato comma 2 art. 56 del Decreto-Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, fino 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che

- il Ministero dello Sviluppo Economico in risposta alla nota di Assoconfidi prot. 309/2021 del 18/01/2021 ha chiarito che per le operazioni finanziarie oggetto della moratoria, prevista dall'art. 56 del Decreto-Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e smi, non dovrà essere apportata alcuna variazione all'aiuto censito nel registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto l'allungamento della durata dei finanziamenti rappresenta una conseguenza diretta della moratoria disposta dal legislatore e non comportando alcuna variazione alle condizioni contrattuali inizialmente pattuite né oneri aggiuntivi a carico delle parti, non costituisce aiuto di Stato. L'effetto fondamentale della moratoria è quello di congelare il finanziamento, fermo restando la corresponsione da parte del beneficiario degli interessi nel periodo di sospensione regolati allo stesso tasso originariamente pattuito. Pertanto, sulla base di tali considerazioni la moratoria non deve essere considerata ai fini della rettifica ex post dell'elemento di aiuto concesso originariamente;
- lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito alla Federazione Nazionale Unitaria dei Confidi tra Imprese Artigiane e PMI, per brevità Fedart Fidi (come riportato nella circolare della stessa Fedart Fidi n. 51/21 del 15 giugno 2021), che, analogamente a quanto previsto per la moratoria di cui all'art. 56 del Decreto-Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e smi, non si deve apportare alcuna variazione



Regione Lombardia

nel Registro Nazionale Aiuti nemmeno per le operazioni garantite a valere sul contributo di cui alla Legge di Stabilità 2014 che si sono avvalse della moratoria di cui all'Accordo per il Credito ABI;

RICHIAMATO integralmente il già citato decreto n. 7939 del 03 giugno 2019 di approvazione dell'Avviso "Linea d'intervento Controgaranzie 2" che al comma 3 del punto C.3.2 "Variazioni" recita:

"3. Con riferimento alle variazioni di cui al precedente comma 1 lettera b):

- a) ciascun Confidi provvede: i) ad acquisire dal Soggetto beneficiario (e a verificarne la correttezza) la dichiarazione di cui al precedente art. C.2.1.1 comma 2 lett. a) punto v) e dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) le cosiddette visure "de minimis" e "Aiuti" per verificare il rispetto dei limiti agli Aiuti in "de minimis" nel triennio, ii) determinare l'ESL aggiuntivo (derivante dall'allungamento dell'Operazione finanziaria) mediante il metodo di cui alla decisione n° 182/2010;*
- b) ciascun Confidi invia la reportistica trimestrale secondo le modalità di cui al precedente art. C.3.1 unitamente alle visure RNA;*
- c) il Gestore effettua le verifiche di cui al precedente art. C.2.1.3;*
- d) il Responsabile del procedimento, attraverso proprio provvedimento e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui alla precedente lettera c), concede l'estensione della durata della Controgaranzia; resta inteso che la Controgaranzia dovrà rispettare i requisiti in termini di durata di cui al precedente art. B.1.2 comma 4.*

L'allungamento della durata della Controgaranzia secondo le modalità di cui al presente comma può essere concesso, a pena di improcedibilità, una sola volta per ciascuna Operazione finanziaria.";

VERIFICATO che:

- la normativa in materia di aiuti di Stato ha previsto che le visure de minimis rilasciate dal Registro nazionale degli aiuti di Stato (previsto dal DM 31 maggio 2017 n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge 24 dicembre 2021 n. 234 e smi) a partire dal 01 luglio 2020 sono certificanti e pertanto non è più necessario che i Confidi acquisiscano dai soggetti beneficiari la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000



Regione Lombardia

relativa ad eventuali aiuti de minimis ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari;

- la sopracitata Legge n. 27/2020 e smi prevede che i Confidi debbano accettare gli allungamenti deliberati dagli Istituti di credito senza alcuna possibilità di effettuare una propria istruttoria che preveda l'eventuale diniego delle richieste delle imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;

VALUTATO che si potrebbe verificare conseguentemente la necessità di richieste di allungamenti della durata della garanzia per un numero di volte superiore ad una sola volta, si ritiene, pertanto, utile togliere l'ultimo capoverso del comma 3 punto C.3.2 "Variazioni" dell'Avviso "Linea di intervento Controgaranzie 2" approvato con il Decreto n 7939/2019 che prevede la possibilità di concedere una sola volta l'allungamento della durata della controgaranzia in analogia con l'Avviso Linea di intervento Controgaranzie 3 approvato con il Decreto n.4860/2020;

RITENUTO pertanto necessario, in attuazione della normativa sopra indicata, sostituire integralmente per l'Avviso "Linea di intervento Controgaranzie 2" approvato con il Decreto n.7939/2019 in attuazione della DGR n.1184 del 28 gennaio 2019 l'art. 3.2 "Variazioni" comma 3 come di seguito indicato:

"3. Con riferimento alle variazioni di cui al precedente comma 1 lettera b):

- a) ciascun Confidi provvede: i) ad acquisire dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) la visura "de minimis" della singola impresa e verificare il rispetto del limite previsto per gli Aiuti in regime "de minimis" nel triennio; ii) determinare l'ESL aggiuntivo (derivante dall'allungamento dell'Operazione finanziaria) mediante il metodo di cui alla decisione n° 182/2010 ad esclusione dei casi di allungamento della garanzia dei Confidi che non costituiscono aiuti di Stato quali, a titolo esemplificativo, le moratorie Covid;*
- b) ciascun Confidi invia la reportistica trimestrale secondo le modalità di cui al precedente art. C.3.1 unitamente alle visure RNA;*
- c) il Gestore effettua le verifiche di cui al precedente art. C.2.1.3, nonché il rispetto dei requisiti per l'allungamento della durata della controgaranzia di cui al punto 3.a);*
- d) nei casi in cui l'allungamento della garanzia determini un ESL aggiuntivo*



Regione Lombardia

(al di fuori della moratoria Covid riferito a domande presentate dai beneficiari finali prima del 17/03/2020 – data di entrata in vigore del Decreto-legge 18/2020 o della moratoria in attuazione dell'Accordo per il Credito ABI vigente) il Responsabile del procedimento, attraverso proprio provvedimento e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui alla precedente lettera c), concede l'estensione della durata della Controgaranzia; resta inteso che la Controgaranzia dovrà rispettare i requisiti in termini di durata di cui al precedente art. B.1.2 comma 4;

- e) nei casi in cui l'allungamento della garanzia per effetto della moratoria Covid o della moratoria in attuazione dell'Accordo per il Credito ABI non determini un ESL aggiuntivo, il Confidi e il Gestore non sono tenuti agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e assicurano che ciascuna Controgaranzia rispetti i requisiti in termini di durata di cui al precedente art. B.1.2 comma 4, pena l'inefficacia della controgaranzia regionale decorsi detti termini”;*

RICHIAMATO integralmente il già citato Decreto n.4860 del 23 aprile 2020 di approvazione dell'Avviso “Linea d'intervento Controgaranzie 3” che al comma 3 del punto C.3.2 “Variazioni” recita:

“3. Con riferimento alle variazioni di cui al precedente comma 1 lettera b):

- a) ciascun Confidi provvede: i) ad acquisire dal Soggetto beneficiario (e a verificarne la correttezza) la dichiarazione di cui al precedente art. C.2.1.1 comma 2 lett. a) punto v) e dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) le cosiddette visure “de minimis” e “Aiuti” per verificare il rispetto dei limiti agli Aiuti in “de minimis” nel triennio, ii) determinare l'ESL aggiuntivo (derivante dall'allungamento dell'Operazione finanziaria) mediante il metodo di cui alla decisione n° 182/2010;*
- b) ciascun Confidi invia la reportistica trimestrale secondo le modalità di cui al precedente art. C.3.1 unitamente alle visure RNA;*
- c) il Gestore effettua le verifiche di cui al precedente art. C.2.1.3;*
- d) il Responsabile del procedimento, attraverso proprio provvedimento e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui alla precedente lettera c), concede l'estensione della durata della Controgaranzia; resta inteso che la Controgaranzia dovrà rispettare i requisiti in termini di durata di cui al precedente art. B.1.2 comma 4.”*



Regione Lombardia

VERIFICATO che, come sopra indicato, la normativa in materia di aiuti di Stato, non rende più necessario che i Confidi acquisiscano dai soggetti beneficiari la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa ad eventuali aiuti *de minimis* ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari;

RITENUTO pertanto necessario, in attuazione della normativa sopra indicata, e in analogia con quanto previsto per la Linea Controgaranzie 2, sostituire integralmente anche per l'Avviso "Linea di intervento Controgaranzie 3" approvato con il Decreto n.4860/2020 in attuazione della DGR n.3053 del 15 aprile 2020 l'art. 3.2 "Variazioni" comma 3 come di seguito indicato

"3. Con riferimento alle variazioni di cui al precedente comma 1 lettera b):

- a) ciascun Confidi provvede: i) ad acquisire dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) la visura "de minimis" della singola impresa e verificare il rispetto del limite previsto per gli Aiuti in regime "de minimis" nel triennio; ii) determinare l'ESL aggiuntivo (derivante dall'allungamento dell'Operazione finanziaria) mediante il metodo di cui alla decisione n° 182/2010 ad esclusione dei casi di allungamento della garanzia dei Confidi che non costituiscono aiuti di Stato quali, a titolo esemplificativo, le moratorie Covid;
- b) ciascun Confidi invia la reportistica trimestrale secondo le modalità di cui al precedente art. C.3.1 unitamente alle visure RNA;
- c) il Gestore effettua le verifiche di cui al precedente art. C.2.1.3, nonché il rispetto dei requisiti per l'allungamento della durata della controgaranzia di cui al punto 3.a);
- d) nei casi in cui l'allungamento della garanzia determini un ESL aggiuntivo (al di fuori della moratoria Covid riferito a domande presentate dai beneficiari finali prima del 17/03/2020 – data di entrata in vigore del Decreto-legge 18/2020 o della moratoria in attuazione dell'Accordo per il Credito ABI vigente) il Responsabile del procedimento, attraverso proprio provvedimento e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui alla precedente lettera c), concede l'estensione della durata della Controgaranzia; resta inteso che la Controgaranzia dovrà rispettare i requisiti in termini di durata di cui al precedente art. B.1.2 comma 4;
- e) nei casi in cui l'allungamento della garanzia per effetto della moratoria Covid o della moratoria in attuazione dell'Accordo per il Credito ABI non



Regione Lombardia

determini un ESL aggiuntivo, il Confidi e il Gestore non sono tenuti agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e assicurano che ciascuna Controgaranzia rispetti i requisiti in termini di durata di cui al precedente art. B.1.2 comma 4, pena l'inefficacia della controgaranzia regionale decorsi detti termini;

RITENUTO inoltre di confermare:

- per entrambi gli Avvisi che la Controgaranzia regionale ha la medesima durata della garanzia alla quale si riferisce, fatto salvo il limite massimo di 84 (ottantaquattro) mesi; le garanzie rilasciate dai Confidi con durata maggiore di tale termine, pertanto, sono ammissibili nei limiti degli 84 (ottantaquattro) mesi dall'avvio dell'efficacia della garanzia del Confidi;
- a seguito della D.G.R. 11 ottobre 2021 n. XI/5376, che la dotazione finanziaria dell'Avviso "Linea di intervento Controgaranzie 3", l'unica con lo sportello tuttora aperto, è pari a € 3.888.836,48, a valere sul Fondo Controgaranzie che attualmente ha un importo di € 16.888.836,48 ed è stato istituito con DGR n. 3961 del 31 luglio 2015;

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in particolare la DGR n. XI/5105 del 26 luglio 2021 – XIII Provvedimento Organizzativo 2021 - con la quale alla dott.ssa Maria Carla Ambrosini è stato conferito l'incarico, con decorrenza 01 settembre 2021, di Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa "Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese", con le relative competenze;

RICHIAMATI altresì:

- il d.d.u.o. n. 11744 del 06 settembre 2021 "POR FESR 2014-2020. Aggiornamento nomina del responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico" con il quale l'Autorità di Gestione ha nominato, a seguito del XIII Provvedimento organizzativo 2021, il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione" quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- il d.d.u.o. n. 12029 del 10 settembre 2021 con il quale il dirigente Responsabile



Regione Lombardia

dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito dei sopra citati provvedimenti, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa "Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle imprese" della medesima Direzione Generale Sviluppo Economico, quale Responsabile dell'azione III.3.d.1.1 per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa agli avvisi riferiti alle Linea di intervento Controgaranzie 2 e Controgaranzie 3;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa "Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle imprese", secondo quanto indicato nel sopra citato d.d.u.o. n. 12029 del 10 settembre 2021;

VISTE:

- la L.R. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la L.R. 28 dicembre 2018, n. 25 "Bilancio di previsione 2019-2021";
- la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di sostituire integralmente per l'Avviso "Linea di intervento Controgaranzie 2" approvato con il Decreto n. 7939 del 03 giugno 2019 in attuazione della DGR n.1184 del 28 gennaio 2019 l'art. 3.2 "Variazioni" comma 3 come di seguito indicato:

"3. Con riferimento alle variazioni di cui al precedente comma 1 lettera b):

- a) ciascun Confidi provvede: i) ad acquisire dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) la visura "de minimis" della singola impresa e verificare il rispetto del limite previsto per gli Aiuti in regime "de minimis" nel triennio; ii) determinare l'ESL aggiuntivo (derivante dall'allungamento dell'Operazione finanziaria) mediante il metodo di cui alla decisione n° 182/2010 ad esclusione dei casi di allungamento delle garanzia dei Confidi che non costituiscono aiuti di Stato quali, a titolo esemplificativo, le moratorie Covid;
- b) ciascun Confidi invia la reportistica trimestrale secondo le modalità di cui al precedente art. C.3.1 unitamente alle visure RNA;



Regione Lombardia

- c) il Gestore effettua le verifiche di cui al precedente art. C.2.1.3, nonché il rispetto dei requisiti per l'allungamento della durata della controgaranzia di cui al punto 3.a);
 - d) nei casi in cui l'allungamento della garanzia determini un ESL aggiuntivo (al di fuori della moratoria Covid riferito a domande presentate dai beneficiari finali prima del 17/03/2020 – data di entrata in vigore del Decreto-legge 18/2020 o della moratoria in attuazione dell'Accordo per il Credito ABI vigente) il Responsabile del procedimento, attraverso proprio provvedimento e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui alla precedente lettera c), concede l'estensione della durata della Controgaranzia; resta inteso che la Controgaranzia dovrà rispettare i requisiti in termini di durata di cui al precedente art. B.1.2 comma 4.
 - e) nei casi in cui l'allungamento della garanzia per effetto della moratoria Covid o della moratoria in attuazione dell'Accordo per il Credito ABI vigente non determini un ESL aggiuntivo, il Confidi e il Gestore non sono tenuti agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e assicurano che ciascuna Controgaranzia rispetti i requisiti in termini di durata di cui al precedente art. B.1.2 comma 4, pena l'inefficacia della controgaranzia regionale decorsi detti termini.
2. Di sostituire integralmente per l'Avviso “Linea di intervento Controgaranzie 3” approvato con il Decreto n. 4860 del 23 aprile 2020 in attuazione della DGR n. 3053 del 15 aprile 2020 l'art. 3.2 “Variazioni” comma 3 come di seguito indicato:
- “3. Con riferimento alle variazioni di cui al precedente comma 1 lettera b):
- a) ciascun Confidi provvede: i) ad acquisire dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) la visura “de minimis” della singola impresa e verificare il rispetto del limite previsto per gli Aiuti in regime “de minimis” nel triennio; ii) determinare l'ESL aggiuntivo (derivante dall'allungamento dell'Operazione finanziaria) mediante il metodo di cui alla decisione n° 182/2010 ad esclusione dei casi di allungamento delle garanzia dei Confidi che non costituiscono aiuti di Stato quali, a titolo esemplificativo, le moratorie Covid;
 - b) ciascun Confidi invia la reportistica trimestrale secondo le modalità



Regione Lombardia

di cui al precedente art. C.3.1 unitamente alle visure RNA;

- c) il Gestore effettua le verifiche di cui al precedente art. C.2.1.3, nonché il rispetto dei requisiti per l'allungamento della durata della controgaranzia di cui al punto 3.a);
- d) nei casi in cui l'allungamento della garanzia determini un ESL aggiuntivo (al di fuori della moratoria Covid riferito a domande presentate dai beneficiari finali prima del 17/03/2020 – data di entrata in vigore del Decreto-legge 18/2020 o della moratoria in attuazione dell'Accordo per il Credito ABI vigente) il Responsabile del procedimento, attraverso proprio provvedimento e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui alla precedente lettera c), concede l'estensione della durata della Controgaranzia; resta inteso che la Controgaranzia dovrà rispettare i requisiti in termini di durata di cui al precedente art. B.1.2 comma 4.
- e) nei casi in cui l'allungamento della garanzia per effetto della moratoria Covid o della moratoria in attuazione dell'Accordo per il Credito ABI vigente non determini un ESL aggiuntivo, il Confidi e il Gestore non sono tenuti agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e assicurano che ciascuna Controgaranzia rispetti i requisiti in termini di durata di cui al precedente art. B.1.2 comma 4, pena l'inefficacia della controgaranzia regionale decorsi detti termini.

- 3. Di confermare per tutto quanto non espressamente modificato con il presente atto, quanto indicato nel Decreto n. 7939 del 03 giugno 2019 di approvazione dell'Avviso “Linea di intervento Controgaranzie 2” e nel decreto n. 4860 del 23 aprile 2020 di approvazione dell'Avviso “Linea di intervento Controgaranzie 3”;
- 4. Di confermare per entrambi gli Avvisi che la Controgaranzia regionale ha la medesima durata della garanzia alla quale si riferisce, fatto salvo il limite massimo di 84 (ottantaquattro) mesi; le garanzie rilasciate dai Confidi con durata maggiore di tale termine, pertanto, sono ammissibili nei limiti degli 84 (ottantaquattro) mesi dall'avvio dell'efficacia della garanzia del Confidi.
- 5. Di dare atto che, a seguito della D.G.R. 11 ottobre 2021 n. XI/5376, la dotazione



Regione Lombardia

finanziaria dell'Avviso "Linea di intervento Controgaranzie 3", l'unica con lo sportello tuttora aperto, è pari a € 3.888.836,48, a valere sul Fondo Controgaranzie che attualmente ha un importo di € 16.888.836,48 ed è stato istituito con DGR n. 3961 del 31 luglio 2015.

6. Di trasmettere il presente atto a Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore del Fondo Controgaranzie.
7. Di attestare che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza – ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it

IL DIRIGENTE

MARIA CARLA AMBROSINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge